Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 45

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 16 febbraio 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

E' in corso di aggiornamento lo schedario dei rinnovi degli abbonamenti alla Gazzetta Ufficiale per l'anno 1983.

Poiché senza ulteriore avviso verrà sospeso l'invio della Gazzetta Ufficiale ai non paganti, si invitano gli interessati a far pervenire al più presto possibile i canoni 1983 così come precisati quotidianamente nella Gazzetta Ufficiale nonché l'eventuale conguaglio a saldo abbonamento 1982.

Attenzione: per i versamenti servirsi esclusivamente dei moduli di c/c postale predisposti meccanograficamente e già inviati.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1982, n. 1085.

Modalità per l'accertamento, la riscossione ed il versamento dei diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visti il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed il regio decreto 2 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 117, concernente la istituzione di una tassa di sbarco ed imbarco sulle merci trasportate per via aerea e per via marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1974, concernente la determinazione della misura della tassa erariale di sbarco ed imbarco sulle merci trasportate per via aerea;

Vista la legge 5 maggio 1976, n. 324, recante nuove norme in materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 ottobre 1982;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Titolo I

AEROPORTI A GESTIONE STATALE

Art. 1.

I diritti di approdo e di partenza, il diritto per il ricovero e per la sosta allo scoperto, il diritto per l'imbarco passeggeri in voli internazionali, previsti rispettivamente dagli articoli 2, 3 e 5 della legge 5 maggio 1976, n. 324, nonché la tassa erariale di sbarco ed imbarco sulle merci trasportate per via aerea, istituita dall'art. 1 del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 117, negli aeroporti gestiti dallo Stato nell'ambito di ciascuna circoscrizione aeroportuale sono accertati, riscossi e versati dal direttore della circoscrizione medesima, che si avvale dell'opera del personale dipendente, ferma restando la sua responsabilità amministrativo-contabile e salvo il diritto di rivalsa verso i responsabili materiali.

L'accertamento e la riscossione si effettuano in base alle disposizioni di cui al presente decreto e con l'osservanza delle norme contenute nella legge e nel regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, nonché nelle istruzioni generali sui servizi del tesoro.

Il direttore della circoscrizione aeroportuale ove ne ravvisi la opportunità e previo assenso della Direzione generale dell'aviazione civile, può delegare, per l'accertamento, la liquidazione e la riscossione della tassa erariale di sbarco ed imbarco sulle merci trasportate per via aerea, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 117, il competente ufficio doganale, il quale renderà le relative contabilità con le modalità in vigore per la propria amministrazione.

I proventi dei diritti e della tassa erariale indicati nel primo comma sono versati con imputazione al cap. 2162 dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1982 e sui capitoli corrispondenti degli esercizi successivi.

Art. 2.

La riscossione dei diritti e della tassa indicati all'articolo precedente deve essere immediatamente susseguente all'accertamento dei diritti e della tassa.

E' tuttavia in facoltà del competente direttore di circoscrizione aeroportuale autorizzare il pagamento dei diritti e della tassa entro e non oltre la fine del mese in cui è avvenuto l'accertamento, previa costituzione di un deposito cauzionale o di una idonea fidejussione bancaria, in conformità all'art. 54 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; delle autorizzazioni concesse il direttore della circoscrizione aeroportuale dà comunicazione alla Direzione generale dell'aviazione civile.

Art. 3.

I diritti e la tassa erariale di cui all'art. 1 sono accertati mediante la compilazione della nota di accertamento comprendente la distinta dei diritti aeroportuali (modello 1 A.C.).

La nota di accertamento e la distinta sono compilati a decalco in triplice esemplare, rispettivamente da utilizzare per la notifica del diritto dovuto; da allegare alla corrispondente contromatrice della bolletta di riscossione modello 2 A.C. destinata a far parte del conto bimestrale; da inviare con il conto giudiziale unitamente alla matrice della detta bolletta di riscossione.

L'accertamento dei diritti e della tassa di cui all'articolo 1, derivanti da ogni attività aerea sia nazionale che internazionale, non comporta la compilazione della relativa nota modello 1 A.C., quando avviene contemporaneamente alla riscossione di essi.

Art. 4.

Il direttore della circoscrizione aeroportuale, nella sua qualità di agente della riscossione, deve rilasciare quietanza all'atto in cui riscuote i proventi di cui al precedente articolo.

Le quietanze sono staccate da un bollettario a decalco, con carta carbone ad inchiostrazione indelebile, recante tre esemplari per ogni bolletta ed avente un numero progressivo per ogni esercizio e per ogni agente (modello 2 A.C.).

Art. 5.

I bollettari per le quietanze di cui agli articoli 4 e 7 (modello 2 A.C. e modello 2 A.C.-*bis*) composti da n. 5 bollette ciascuno, munite di timbro a secco dell'Amministrazione, sono forniti al direttore della circoscrizione aeroportuale dal consegnatario del Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile in base alle norme vigenti e sono soggetti a conto giudiziale a materia (mod. 3 A.C.) da rendere con le modalità di cui all'art. 12.

Art. 6.

Le singole bollette di quietanza modello 2 A.C. sono cronologicamente iscritte nell'elenco (modello 3 A.C.) delle riscossioni effettuate mediante rilascio di bollette e nel registro delle riscossioni e dei versamenti eseguiti (modello 4 A.C.).

Art. 7.

I fiduciari del direttore della circoscrizione aeroportuale che provvedono negli aeroporti della circoscrizione alla riscossione dei diritti e della tassa di cui all'art. 1, accertati nel modo indicato all'art. 3, debbono rilasciare quietanza, all'atto in cui riscuotono i relativi importi.

La quietanza viene staccata da un bollettario a decalco, con carta carbone ad inchiostro indelebile, recante tre esemplari per ogni bolletta ed avente un numero progressivo per esercizio e per ogni direttore (modello 2 A.C. *bis*).

Ogni quindici giorni, ed anche a periodi più brevi, quando le somme riscosse superino l'importo di lire 250.000, i fiduciari rimettono, anche col mezzo di titoli postali, al direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio gli importi riscossi con le contromatrici delle quietanze e ricevono a loro discarico una quietanza (mod. 2 A.C. terzo parte) per l'importo versato. Per gli aeroporti di maggiore traffico, il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, può elevare fino al decuplo il limite di somma di cui sopra.

In caso di annullamento, durante la gestione, delle bollette di quietanza (mod. 2 A.C.-*bis*) i fiduciari devono inviare al direttore della circoscrizione aeroportuale competente la terza parte e relativa contromatrice annullate, in occasione della più immediata rimessa di somme riscosse unitamente alle rispettive quietanze (mod. 2 A.C.-*bis*).

I fiduciari di cui al presente articolo, alla chiusura di ciascun esercizio finanziario o, nel corso dell'esercizio, qualora abbia fine la gestione del direttore di circoscrizione aeroportuale per il quale hanno riscosso i diritti e la tassa di cui all'art. 1, restituiscono al direttore stesso le matrici dei bollettari (mod. 2 A.C.-*bis*) adoperati, composti ciascuno di 5 bollette, per le somme effettivamente riscosse, compreso l'ultimo bollettario se parzialmente adoperato, avendo cura di annullare tutte le tre parti delle bollette non utilizzate.

La gestione di cui al presente articolo forma parte integrante del conto bimestrale e di quello giudiziale che devono essere resi dal direttore della circoscrizione aeroportuale.

Art. 8.

Il direttore della circoscrizione aeroportuale quindicinalmente, ed in ogni caso al momento in cui le somme riscosse raggiungono l'importo di L. 5.000.000 deve rimettere, con le modalità previste dall'art. 232 del regolamento di contabilità generale dello Stato, dette somme alla tesoreria provinciale competente per territorio con l'imputazione al relativo capo e capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

Per gli aeroporti di maggior traffico, il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, può elevare fino al quadruplo il limite di somma di cui sopra.

Art. 9.

Le quietanze di tesoreria sono trattenute dal direttore della circoscrizione aeroportuale per essere allegate al conto giudiziale (mod. 8 A.C.).

Art. 10.

Nel caso in cui la riscossione non sia concomitante con l'accertamento e sia stata pertanto emessa la nota modello 1 A.C., la partita va iscritta nel conto debitori (modello 6 A.C.).

Qualora le partite rimaste in sospeso non siano state riscosse alla fine della gestione, questa non coincida con la fine dell'esercizio finanziario e le partite stesse vengano a costituire resti da riscuotere in conto competenza, il direttore cessante della circoscrizione aeroportuale produce, in sede di presentazione del proprio conto giudiziale, fra gli altri documenti prescritti allo art. 12, il conto debitori (modello 6 A.C.) corredato, per ogni partita in esso iscritta, del secondo esemplare della corrispondente nota di accertamento modello 1 A.C.

Il terzo esemplare del modello 1 A.C., relativo alle partite di cui sopra deve essere dato in consegna al direttore subentrante della circoscrizione aeroportuale, facendone specifica menzione nel verbale di passaggio di gestione.

Il subentrante, a sua volta, è tenuto ad impiantare il nuovo conto debitori, inscrivendovi le partite rimaste da riscuotere e risultanti dalla nota di accertamento modello 1 A.C. avuta in consegna.

Le partite inscritte nel conto debitori e non riscosse alla fine dell'esercizio finanziario costituiscono invece residui attivi, che debbono essere riprodotti nel conto debitori da impiantare per il nuovo esercizio finanziario.

Art. 11.

I direttori di circoscrizione aeroportuale nella loro qualifica di agenti contabili, nei primi cinque giorni successivi ad ogni bimestre e precisamente in marzo, maggio, luglio, settembre, novembre e gennaio, trasmettono in semplice esemplare, alla Ragioneria centrale presso il Ministero dei trasporti, dandone contestuale notizia al Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile, il conto degli accertamenti, delle riscossioni e dei versamenti eseguiti nel bimestre precedente (modello 7 A.C.).

Quando il conto bimestrale non si chiude a pareggio, deve essere data ragione sia delle somme rimaste da riscuotere sia del debito per somme riscosse e non versate.

Al conto bimestrale debbono essere allegati:

a) le contromatrici delle bollette emesse (modello 2 A.C.), unitamente ad un esemplare delle corrispondenti note di accertamento (modello 1 A.C.), ove emesse;

b) un riepilogo delle quietanze dei tesorieri relative ai versamenti eseguiti (modello 5 A.C.);

c) un elenco delle riscossioni effettuate (modello 3 A.C.).

Art. 12.

Il direttore della circoscrizione aeroportuale deve rendere alla Corte dei conti, tramite la competente Ragioneria regionale, alla fine dell'esercizio finanziario o della propria gestione, il conto giudiziale (modello 8 A.C.) corredandolo dei seguenti documenti giustificativi debitamente sottoscritti:

1) le matrici dei bollettari utilizzati modelli 2 A.C. e 2 A.C.-*bis* unitamente ad un esemplare delle corrispondenti note di accertamento modello 1 A.C., ove emesse;

2) il conto debitori (mod. 6 A.C.) per la dimostrazione dei diritti accertati e non riscossi, corredato di un esemplare delle note di accertamento (mod. 1 A.C.) relative alle partite in esso inscritte;

3) il conto delle riscossioni e dei versamenti eseguiti (modello 4 A.C.);

4) le quietanze di tesoreria dei versamenti eseguiti e relativa nota descrittiva (modello 5 A.C.);

5) un riepilogo riassuntivo finale dei conti bimestrali per le entrate accertate, riscosse e versate sul competente capitolo di bilancio (modello 7 A.C.).

Il conto giudiziale è reso nei termini e con le modalità prescritti dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato ed è inviato in copia al Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile.

Art. 13.

I modelli indicati nei precedenti articoli, contraddistinti dai numeri 1 A.C., 2 A.C., 2 A.C.-*bis*, 3 A.C., 4 A.C., 5 A.C., 6 A.C., 7 A.C., 8 A.C., vistati dal Ministro dei trasporti sono allegati al presente decreto (allegati a, b, b-*bis*), c, d, e, f, g, h).

In via temporanea e sino alla ristampa dei predetti modelli restano in uso, con gli opportuni adattamenti, quelli corrispondenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1962, n. 2075.

Titolo II

GESTIONE DI INTERI COMPLESSI AEROPORTUALI DA PARTE DI ENTI O SOCIETÀ

Art. 14.

Negli aeroporti per i quali leggi speciali hanno disposto l'affidamento in gestione dell'intero complesso aeroportuale ad enti o società, l'accertamento, la liquidazione e la riscossione dei diritti e della tassa erariale di cui all'art. 1 sono eseguiti a cura degli enti o delle società predette, cui per legge sono devoluti i proventi dei diritti e della tassa.

Art. 15.

L'accertamento e la liquidazione dei diritti e della tassa nei casi indicati all'art. 14 vengono effettuati dall'ente o dalla società di gestione mediante l'emissione di fattura recante l'indicazione analitica delle somme dovute, distintamente sulla base di documenti ufficiali dell'aeromobile e del carico per i diritti di cui agli articoli 2, 3, e 5 della legge 5 maggio 1976, n. 324, e sulla base del documento di trasporto per la tassa erariale di sbarco ed imbarco delle merci trasportate per via aerea.

La riscossione dei diritti e della tassa nei casi indicati all'art. 14 viene effettuata dall'ente o dalla società mediante l'esazione immediata della fattura oppure, previo accordo tra le parti, mediante pagamento differito con addebito elevato nelle forme ordinariamente in uso.

L'ente o la società è tenuta a rilasciare una ricevuta per la somma riscossa nel caso di esazione immediata e a dare quietanza sul documento di addebito all'atto del pagamento differito.

La ricevuta ovvero la quietanza di cui al precedente comma costituiscono titolo per il vettore al fine di esercitare verso lo speditore o il destinatario della merce la rivalsa della tassa erariale di sbarco ed imbarco sulle merci trasportate per via aerea.

Titolo III

AEROSTAZIONI PER PASSEGGERI E AEROSTAZIONI MERCI AFFIDATE IN GESTIONE

Art. 16.

Negli aeroporti in cui l'Amministrazione dello Stato abbia concesso ad enti o società la gestione di aerostazioni per passeggeri e la relativa convenzione sia stata approvata e resa esecutiva, l'accertamento, la liquidazione e la riscossione del diritto per l'imbarco passeggeri in voli internazionali è esercitato ad opera dell'ente o della società in conformità dell'art. 6, terzo comma, della legge 5 maggio 1976, n. 324.

Qualora la concessione riguardi la gestione della aerostazione merci, l'ente o la società esegue l'accertamento, la liquidazione e la riscossione della tassa erariale di sbarco ed imbarco sulle merci trasportate per via aerea e introita il relativo provento, in conformità dell'art. 6, quarto comma, della legge 5 maggio 1976, n. 324.

Art. 17.

L'accertamento, la liquidazione e riscossione dei diritti e della tassa nei casi indicati all'art. 16 vengono effettuati dall'ente o dalla società che rispettivamente gestiscono l'aerostazione per passeggeri o l'aerostazione merci con le modalità di cui all'art. 15.

Art. 18.

Salvo quanto previsto nell'art. 13, secondo comma, del presente decreto, è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1962, n. 2075.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1982

PERTINI

SPADOLINI — BALZAMO — FORMICA — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *febbraio* 1983
Atti di Governo, registro n. 45, *foglio n.* 14

ALLEGATO *a*

Modello 1 A.C.

MINISTERO DEI TRASPORTI

DIREZIONE GENERALE DELL'AVIAZIONE CIVILE

Direzione di circoscrizione aeroportuale di . . . .

Aeroporto di . . . .

Allegati n. . . . . .

Nota di accertamento

Prot. n. . . . . addì . . . .

Al . . . .

. . . .

. . . .

OGGETTO: Accertamento diritti aeroportuali.

Si comunica che per il periodo . . . . sono stati accertati, a debito di . . . . diritti aeroportuali per complessive L. . . . . (lire . . . .) come da unito prospetto.

Si prega voler versare detto importo al . . . . . . entro e non oltre il quinto giorno dal ricevimento della presente nota.

Il direttore della circoscrizione aeroportuale

DIRITTI AEROPORTUALI DOVUTI DALL'ESERCENTE «. . . . . .» PER IL PERIODO . . . . . .

Giorno	AEROMOBILI											DIRITTI AEROPORTUALI			
	Marche	Tipo	Peso in tonn.	Ora		Movimento aeromobili						Movimento passeggeri			
				Arrivo	Partenza	Approdo (1)	Magg. 50% (2)	Ricovero (3)	Partenza (4)	Magg. 50% (5)	Totale (I) (1+2+3+4+5)	Passeggeri diritto intero N.	Importo (7)	Passeggeri diritto ridotto N.	Importo (8)
			A riportare . . .												

Totale (II) (7+8)	Movimento merci									Totale generale (I) (II) (III)	Note
	Imbarco				Sbarco				Totale (III) (9+10+11+12)		
	Spedizioni non eccedenti kg. 10 (tassa fissa lire 100) N.	Importo (9)	Spedizioni eccedenti kg. 10 kg.	Importo (10)	Spedizioni non eccedenti kg. 10 (tassa fissa lire 100) N.	Importo (11)	Spedizioni eccedenti kg. 10 kg.	Importo (12)			

ALLEGATO *b*

Modello A.C.

MINISTERO DEI TRASPORTI
DIREZIONE GENERALE DELL'AVIAZIONE CIVILE

Direzione di circoscrizione aeroportuale di . . . .

Nominativo . . . .

Tipo . . . .

Nazionalità . . . .

Vettore . . . .

Natura dell'attività aerea . . . .

Peso arrotondato in tonn. . . . .

Arrivato il . . . . ore . . .

Partito il . . . . ore . . .

Ricovero o sosta allo scoperto ore . . . .

Passeggeri a tariffa intera imb. p/l'estero n. . .

Passeggeri a tariffa ridotta imb. p/l'estero n. . .

Tassa merci:

a) Sbarco:

— spedizioni non eccedenti kg 10 (tassa fissa L. 100) n. . . .

— spedizioni eccedenti kg 10 kg . . .

b) Imbarco:

— spedizioni non eccedenti kg 10 (tassa fissa L. 100) n. . . .

— spedizioni eccedenti kg 10 kg . . .

Serve di quietanza al . . . .

per la somma di L. . . . .

che ha versato per i diritti appresso indicati:

Diritto di approdo L. . . . . .

Magg.ne 50% approdo L. . . . . .

Diritto di partenza L. . . . .

Magg.ne 50% partenza L. . . . . .

Diritto di ricovero o sosta allo scoperto L.

Diritto di imbarco passeggeri p/l'estero a tariffa intera L. . . . .

Diritto di imbarco passeggeri p/l'estero a tariffa ridotta L. . . . .

Tassa merci:

a) Sbarco:

— spedizioni non eccedenti kg 10 (tassa fissa L. 100) L. . . . . .

— spedizioni eccedenti kg 10 L. . . . .

b) Imbarco:

— spedizioni non eccedenti kg 10 (tassa fissa L. 100) L. . . . . .

— spedizioni eccedenti kg 10 L. . . . . . L. . . . .

TOTALE . . . L. . . .

. addì .

Il direttore della circoscrizione aeroportuale

ALLEGATO *b-bis*

Modello 2 A.C.

MINISTERO DEI TRASPORTI
DIREZIONE GENERALE DELL'AVIAZIONE CIVILE

Direzione di circoscrizione aeroportuale di

Aeroporto di

Nominativo . . . .

Tipo . . . .

Nazionalità . . . .

Vettore . . . .

Natura dell'attività aerea . . . .

Peso arrotondato in tonn. . . . .

Arrivato il . . . . ore . . .

Partito il . . . ore . . .

Ricovero o sosta allo scoperto ore . .

Passeggeri a tariffa intera imb. p/l'estero n. .

Passeggeri a tariffa ridotta imb. p/l'estero n.

Tassa merci:

a) Sbarco:

— spedizioni non eccedenti kg 10 (tassa fissa L. 100) n. . .

— spedizioni eccedenti kg 10 kg . . .

b) Imbarco:

— spedizioni non eccedenti kg 10 (tassa fissa L. 100) n. .

— spedizioni eccedenti kg 10 kg . . .

Serve di quietanza al

per la somma di L. .

che ha versato per i diritti appresso indicati:

Diritto di approdo	L.
Magg.ne 50% approdo	L.
Diritto di partenza	L.
Magg.ne 50% partenza	L.
Diritto di ricovero o sosta allo scoperto	L.
Diritto di imbarco passeggeri p/l'estero a tariffa intera	L.
Diritto di imbarco passeggeri p/l'estero a tariffa ridotta	L.

Tassa merci:

a) Sbarco:

— spedizioni non eccedenti kg 10 (tassa fissa L. 100) L.

— spedizioni eccedenti kg 10 L.

b) Imbarco:

— spedizioni non eccedenti kg 10 (tassa fissa L. 100) L.

— spedizioni eccedenti kg 10 L. L.

TOTALE . L.

. addì .

p. Il direttore della circoscrizione aeroportuale
L'incaricato

ALLEGATO *c*

Modello 3 A C

MINISTERO DEI TRASPORTI

DIREZIONE GENERALE DELL'AVIAZIONE CIVILE

Direzione di circoscrizione aeroportuale di

Elenco delle riscossioni effettuate mediante rilascio di bollette (mod 2 A C)
nel bimestre dell'esercizio

Bollette		Versante	Somme riscosse per diritti aeroportuali																Totale	
			per approdo		per magg. 50% approdo		per partenza		per magg. 50% approdo		per ricovero o sosta allo scoperto		per passeg. a tariffa intera		per passeg. a tariffa ridotta		per merci			
Numero	Data		Conto competenza	Conto residui	Conto competenza	Conto residui	Conto competenza	Conto residui	Conto competenza	Conto residui	Conto competenza	Conto residui	Conto competenza	Conto residui	Conto competenza	Conto residui	Conto competenza	Conto residui	Conto competenza	Conto residui
		A riportare . . .																		

Bollette		Versante	Somme riscosse per diritti aeroportuali																Totale	
			per approdo		per magg. 50% approdo		per partenza		per magg. 50% partenza		per ricovero o sosta allo scoperto		per passeg. a tariffa intera		per passeg. a tariffa ridotta		per merci			
Numero	Data		Conto competenza	Conto residui	Conto competenza	Conto residui	Conto competenza	Conto residui	Conto competenza	Conto residui	Conto competenza	Conto residui	Conto competenza	Conto residui	Conto competenza	Conto residui	Conto competenza	Conto residui	Conto competenza	Conto residui
		Riporto . . .																		
		TOTALE . . .																		

ALLEGATO *d*

Modello 4 A.C.

MINISTERO DEI TRASPORTI

DIREZIONE GENERALE DELL'AVIAZIONE CIVILE

Direzione di circoscrizione aeroportuale di . . . .

Esercizio 19 . . . - 19 . . . Bimestre . . . .

CONTO DELLE RISCOSSIONI E DEI VERSAMENTI ESEGUITI

N.B. — Il presente modello serve per la registrazione giornaliera delle bollette mod. 1 A.C. rilasciate dagli agenti della riscossione delle entrate proprie dell'Amministrazione dell'aviazione civile nonché per la registrazione dei versamenti eseguiti nelle sezioni di tesoreria.

RISCOSSIONI

Numero d'ordine	Riferimento al numero d'ordine del libro debitori (per le riscossioni differite)	Bollette		Importo	
		Data	N.	Competenza	Residui

VERSAMENTI SUL CAPITOLO . . . . .

Numero d'ordine	Quietanze delle tesorerie		Per movimento aeromobili		Per imbarco passeggeri		Per sbarco e imbarco merci		Totale	
	Data	Numero	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui

ALLEGATO *e*

Modello 5 A.C.

MINISTERO DEI TRASPORTI
DIREZIONE GENERALE DELL'AVIAZIONE CIVILE

Direzione di circoscrizione aeroportuale di

Esercizio 19 . . . **19** . . . Bimestre . . . .

NOTA DESCRITTIVA

delle quietanze di tesoreria rilasciate al sig. contabile del sopra indicato aeroporto per i versamenti relativi alle entrate proprie dell'aviazione civile, eseguiti durante il periodo dal . . . .

Numero progressivo	Competenza				Residui				Annotazioni
	Quietanze				Quietanze				
	Capitolo	Data	Numero	Importo	Capitolo	Data	Numero	Importo	

ALLEGATO *f*

Modello 6 A.C.

MINISTERO DEI TRASPORTI

DIREZIONE GENERALE DELL'AVIAZIONE CIVILE

Direzione di circoscrizione aeroportuale di . . . .

Esercizio . . . . . .

CONTO DEBITORI

N.B. — Il presente registro serve per la inserzione delle entrate dell'Amministrazione dell'aviazione civile all'atto del loro accertamento ove questo non avvenga contemporaneamente alla riscossione.

Numero d'ordine	Cognome e nome e indirizzo dei debitori	Estremi della nota di accertamento			Importo	Riscossioni				Partite rimaste in sospeso	Annotazioni
		Numero di protocollo	Data	Esercizio di provenienza		Bolletta			Importo	Importo	
						Specie	Numero	Data			

ALLEGATO *g*

Modello 7 A.C.

MINISTERO DEI TRASPORTI

DIREZIONE GENERALE DELL'AVIAZIONE CIVILE

Direzione di circoscrizione aeroportuale di .

Esercizio 19. . . - 19. . .

Bimestre . . . .

CONTO BIMESTRALE

delle entrate accertate, riscosse e versate in bilancio

ALLEGATO *h*

Modello 8 A.C.

MINISTERO DEI TRASPORTI

DIREZIONE GENERALE DELL'AVIAZIONE CIVILE

Esercizio 19. . . - 19. . .

Direzione di circoscrizione aeroportuale di .

CONTO GIUDIZIALE

reso dal sig. . . . . . per la gestione delle entrate relative all'aviazione civile dell'. . . . . sopraindicato per il periodo di tempo dal . . . . . . 19 . . . . . al . 19 . . . . .

Parte prima

Conto dei bollettari di riscossione

	Bollettari di riscossione	
	Mod. 2AC	Mod. 2AC/bis
	Bollette N.	Bollette N.
Carico		
Quantità riprese dal conto dell'esercizio e della gestione precedente		
Quantità ricevute durante l'esercizio o la gestione di cui si rende conto		
Totale del carico . . .		
Scarico		
Quantità di bollette di riscossione impiegate durante l'esercizio o la gestione di cui si rende conto		
Quantità annullate per qualsiasi causa nello stesso periodo .		
Quantità restituite al consegnatario cassiere dell'aviazione civile		
Mancanze discaricate ai sensi dell'art. 194 del regolamento per la contabilità generale dello Stato come dagli uniti decreti		
Totale dello scarico . .		
Differenza fra il carico e lo scarico		
Motivi della differenza		
1° Quantità esistenti al termine dell'esercizio o della gestione .		
2° Quantità mancanti . . .		
Totale eguale alla differenza di cui sopra . . .		

CONTO DI

DIRITTI	Accertamento							
	Competenza – Entrate accertate				Residui esercizi precedenti			
	dal . . . al . . .	Variazioni occorse: in più per nuovi accertamenti	Variazioni occorse: in meno per rettifiche ai precedenti accertamenti	Totale (2+3—4)	Somme rimaste da riscuotere alla fine dell'esercizio o della gestione precedente	Variazioni: in più	Variazioni: in meno	Risultato
	2	3	4	5	6	7	8	9
Diritto di approdo .								
Diritto magg. 50% approdo .								
Diritto di partenza .								
Diritto magg 50% partenza .								
Diritto di ricovero								
Diritto passeggeri per estero a tariffa intera .								
Diritto passeggeri per estero a tariffa ridotta .								
Tassa per sbarco e per imbarco merci .								
Totale .								

DIRITTO

Riscossioni						Resti da riscuotere		
Competenza – Entrate riscosse			Residui esercizi precedenti – Entrate riscosse					
dal . . . al . . .	*Precedenti*	*Totale*	dal . . . al . . .	*Precedenti*	Totale	Sulla competenza dell'esercizio (5-12)	Sui residui degli esercizi precedenti (9-15)	Totale (16+17)
10	11	12	13	14	15	16	17	18

CONTO DI

DIRITTI	CONTO DELLA COMPETENZA										
	Debito					Credito					
	Debito della gestione precedente dello stesso esercizio	Somme riscosse			Totale del debito (3+6)	Credito della gestione precedente dello stesso esercizio	Somme versate in tesoreria			Discarichi amministrativi	Totale del credito (8+11+12)
		dal . . . al . . .	Precedenti	Totale			dal . . . al . . .	Precedenti	Totale		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Diritto di approdo .											
Diritto magg. 50% approdo .											
Diritto di partenza .											
Diritto magg. 50% partenza .											
Diritto di ricovero o sosta allo scoperto .											
Diritto passeggeri per estero a tariffa intera .											
Diritto passeggeri per estero a tariffa ridotta											
Tassa per sbarco e per imbarco merci											
Totale . .											

CASSA

CONTO DEI RESIDUI											DIFFERENZA			
Debito					Credito						A debito del contabile		A credito del contabile	
Debito della gestione o dell'esercizio precedente	Somme riscosse			Totale del debito (14+17)	Credito della gestione o dell'esercizio precedente	Somme versate in Tesoreria			Discarichi amministrativi	Totale del credito 19+22+23)	In conto competenze	In conto residui	In conto competenze	In conto residui
	dal . . . al . . .	Precedenti	Totale			dal . . . al . . .	Precedenti	Totale						
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				

PARTE SECONDA

CONTO DI DIRITTO

DIRITTI	Conto della competenza propria dell'esercizio 19 . . . 19 . . .						
	Carico			Scarico			
	Somme rimaste a riscuotere alla fine della gestione precedente	Somme accertate durante l'esercizio di cui si rende conto	Totale del carico	Somme riscosse durante l'esercizio di cui si rende conto	Partite annullate	Totale dello scarico	Somme rimaste a riscuotere alla fine dell'esercizio o della gestione di cui si rende conto (col. 4—7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Diritto di approdo .							
Diritto magg. 50% approdo .							
Diritto di partenza							
Diritto magg. 50% partenza .							
Diritto di ricovero o sosta allo scoperto .							
Diritto passeggeri per estero a tariffa intera .							
Diritto passeggeri per estero a tariffa ridotta .							
Tassa per sbarco e per imbarco merci . . .							

Conto dei residui degli esercizi precedenti							Riepilogo				
Carico			Scarico				Carico	Scarico			
								Totale per competenza e residui			
Somme rimaste a riscuotere alla fine dell'esercizio o della gestione precedente	Aumenti portati durante l'esercizio o la gestione di cui si rende conto in residui degli esercizi precedenti	Totale del carico	Somme riscosse durante l'esercizio o la gestione di cui si rende conto	Partite annullate	Totale dello scarico	Somme rimaste a riscuotere alla fine dell'esercizio o della gestione di cui si rende conto (col. 11-14)	Totale del carico per competenza e residui (col. 4+11)	delle riscossioni (col. 5+12)	degli annullamenti (col. 6+13)	dello scarico (col. 7+14)	Totale delle somme rimaste da riscuotere alla fine dell'esercizio o della gestione di cui si rende conto (col. 16-19)
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

PARTE TERZA

CONTO DI CASSA

	Competenza	Residui	Totale
DARE			
Debito dell'esercizio o della gestione precedente			
Prodotto delle bollette di riscossione			
Totale delle riscossioni dell'esercizio o della gestione di cui si rende conto			
Totale del dare . . .			
AVERE			
Versamenti eseguiti in tesoreria durante l'esercizio o la gestione di cui si rende conto, come dalle unite quietanze			
Discarichi amministrativi giusta gli uniti documentari decreti . . .			
Credito dell'esercizio o della gestione precedente			
Totale dell'avere . . .			
Differenza a debito del contabile . . .			
Differenza a credito del contabile . . .			
MOTIVI DEL DEBITO			
1° Denaro esistente in cassa oppure consegnato al successore			
2° Deficienza di denaro			
Totale eguale al debito di cassa di cui sopra			

Il sottoscritto contabile dichiara che i risultati del presente conto concordano pienamente con le scritture ed i registri dello Ufficio.

Fatto a . . . . il . . . . 19 . . . . .

Il contabile

. . . .

Visto e verificato il presente conto con i relativi documenti della Ragioneria regionale a senso dell'art. 623 del regolamento per la contabilità generale dello Stato.

Roma, lì . . . . 19 . . . .

Il direttore capo della ragioneria

. . . .

Avviso di rettifica alla legge 31 gennaio 1983, n. 25: « Modifiche ed integrazioni alla legge 4 agosto 1965, n. 1103, e al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 680, sulla regolamentazione giuridica dell'esercizio della attività di tecnico sanitario di radiologia medica ». (Legge pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » n. 38 del 9 febbraio 1983).

Nella legge citata in epigrafe è apportata la seguente rettifica: nel testo dell'art. 24 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 680, punto 4) Servizio di fisica sanitaria, come sostituito dall'art. 8 della legge, dove è scritto: « ... nell'*impegno* di isotopi radioattivi ... » leggasi: « ... nell'*impiego* di isotopi radioattivi ... ».

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 20 settembre 1982.

Regolamento dei rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° giugno 1982, a quarantotto mesi, emessi per lire 500 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 3533/66-AU-13 in data 20 maggio 1982, registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1982, registro n. 16 Tesoro, foglio n. 103, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° giugno 1982, a quarantotto mesi, fino all'importo di lire 500 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 8 del richiamato decreto ministeriale 20 maggio 1982, con cui, tra l'altro, è stata affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso dei certificati emessi, prevedendosi che i rapporti conseguenti a dette operazioni sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Visto il proprio decreto n. 4823/66-AU-13 in data 16 luglio 1982, con cui si è provveduto, a norma dell'art. 7, secondo comma, del ripetuto decreto 20 maggio 1982, ad accertare in nominali lire 500 miliardi l'importo effettivamente sottoscritto dei sopraindicati certificati di credito del Tesoro;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria, in relazione alla necessità di provvedere sollecitamente alla regolazione dei predetti rapporti con la Banca d'Italia, e con riserva di dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

Le somme occorrenti per il servizio dei certificati di credito del Tesoro a quarantotto mesi, con godimento 1° giugno 1982, emessi per lire 500 miliardi, saranno messe dal Tesoro a disposizione della Banca d'Italia il 1° giugno ed il 1° dicembre di ogni anno, a partire dal 1° giugno 1982, mediante mandato di pagamento sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore della Banca d'Italia - Amministrazione centrale, con quietanza congiunta del cassiere centrale capo del servizio cassa centrale e del cassiere titolare dell'ufficio cassa. I relativi mandati di pagamento verranno fatti pervenire alla predetta sezione entro il 27 maggio ed il 26 novembre di ogni anno.

Art. 2.

Presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia sarà aperto, ai fini amministrativi e contabili, un conto fruttifero ordinario al tasso dell'1% denominato: « Ministero del tesoro - certificati di credito del Tesoro a cedola variabile - emissione 1° giugno 1982 - rimborsabili il 1° giugno 1986 - legge 30 marzo 1981, n. 119 », sul quale saranno accreditate, con la stessa valuta del giorno dell'incasso, le somme messe a disposizione della Banca d'Italia a termine del precedente art. 1.

Decorsi i termini di prescrizione (per gli interessi cinque anni dopo la data di scadenza delle relative cedole e per il capitale dieci anni dopo la data stabilita per il rimborso) le somme non pagate saranno lasciate a disposizione del Ministero del tesoro.

La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro Direzione generale del tesoro, provvederà alla chiusura del conto di cui al primo comma, versando l'eventuale saldo all'entrata del bilancio statale.

Entro il mese di febbraio di ogni anno, a partire dal 1983, l'amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 3.

Il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli saranno effettuati all'esibitore presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

Art. 4.

Le cedole ed i titoli estinti saranno inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di febbraio di ogni anno, in uno col rendiconto di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti alle filiali a cura dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 6.

Gli atti e i documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, il conto da aprirsi presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia, la corrispondenza della Banca medesima e delle aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Le spedizioni, da parte sia dell'amministrazione centrale sia delle filiali della Banca d'Italia, dei valori, documenti e contabilità inerenti ai certificati di cui al presente decreto, saranno effettuate tramite le sezioni di tesoreria provinciale.

I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso, in quanto applicabili ai certificati di credito di cui al presente decreto, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 7.

Per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei titoli viene riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un compenso annuo di L. 150.000.000, pari allo 0,03% del valore nominale di lire 500 miliardi dei certificati emessi, da corrispondersi **a rate** semestrali uguali di L. 75.000.000, alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste per la provvista dei fondi relativi al servizio del prestito.

La prima rata semestrale sarà corrisposta con riferimento alla scadenza del 1° dicembre 1982.

La suddetta spesa farà carico al cap. 4431 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1982 ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi; l'onere relativo all'anno 1982 è pari a lire 75.000.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 settembre 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *gennaio* 1983
Registro n. 4 *Tesoro, foglio n.* 396

(1027)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato concernente l'art. 19 della legge 5 agosto 1981, n. 416: « Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria ».

La legge 5 agosto 1981, n. 416: « Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria » stabilisce all'art. 19, terzo comma, che dopo il primo anno dall'entrata in vigore della legge le provvidenze da essa previste sono corrisposte a condizione che le aziende siano in regola con il versamento dei contributi previdenziali.

Le imprese editrici di quotidiani, periodici e le agenzie di stampa di cui all'art. 27 della legge dovranno pertanto documentare di essere in regola con la condizione in questione, allegando a ogni domanda inviata al Servizio dell'editoria per la concessione dei contributi da essa previsti appositi certificati aggiornati rilasciati dai competenti istituti di previdenza (INPGI per i giornalisti, INPDAI per i dirigenti amministrativi, INPS per tutti gli altri dipendenti, Casella per i lavoratori iscritti presso tale istituto).

Per il rilascio dei suddetti certificati, le imprese dovranno presentare agli istituti previdenziali apposite richieste di certificazione compilate secondo il fac-simile allegato.

Alle richieste di certificazione dirette all'INPS e all'INPDAI dovranno essere allegate le copie delle denunce aziendali mensili quietanzate relative rispettivamente agli ultimi 24 o 12 mesi o al minor periodo di gestione, ovvero alle rate scadute della rateizzazione del debito contributivo concessa per partite arretrate.

ALL'ISTITUTO . . . . . .

Sede di . . . . . .

Il sottoscritto . . . . rappresentante legale dell'impresa editrice . . . . chiede a codest . . . . il rilascio di un certificato da cui risulti il numero dei dipendenti denunciati.

Prega inoltre di apporre sul certificato stesso alla data del . . . . (1) una dichiarazione da cui risulti la correntezza dei contributi dovuti ovvero il regolare pagamento delle rate della rateizzazione del debito contributivo concessa per partite arretrate.

Al fine della suddetta dichiarazione allega le copie delle denunce mensili quietanzate relative (2).

Restando a disposizione per ogni eventuale altra richiesta, dichiara sotto la propria responsabilità di non avere situazioni o debiti contributivi non denunciati.

Il rappresentante legale
. . . .

---

(1) Il certificato deve riferirsi ad una data anteriore di non oltre 90 giorni alla data della domanda di contributo cui il certificato va allegato.

(2) Agli ultimi 24 mesi per le richieste dirette all'INPS e agli ultimi 12 mesi per le richieste dirette all'INPDAI. In caso di eventuale minor periodo di gestione, ovvero di rateizzazione del debito contributivo concesso per partite arretrate, dovranno essere allegate le denunce mensili quietanzate dei versamenti effettuati.

(1075)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati dalla ditta Doppieri S.p.a., in Novara.

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1983, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Doppieri S.p.a., con sede in Novara, è prolungata per un trimestre.

(1030)

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 22 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stabilimento per l'industria della Juta con sede e stabilimento in S. Donà di Piave (Venezia), è prolungata al 26 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stabilimento per l'industria della Juta con sede e stabilimento in S. Donà di Piave (Venezia), è prolungata al 25 ottobre 1981. Si applicano ai lavotori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Chimica Augusta di Milano, stabilimento di Augusta (Siracusa), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 aprile 1982 al 16 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agsto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavaratori dipendenti dalla S.p.a. Euteco Manutenzioni, stabilimenti di Lametia Terme (Catanzaro), è prolungata al 10 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavaratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fervisma di Lanciano (Chieti), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 27 luglio 1981 al 24 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla società «De Vizia Transfer» di Piedimonte S. Germano (Frosinone), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 24 novembre 1980 al 24 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società «De Vizia Transfer» di Piedimonte S. Germano (Frosinone), è prolungata al 23 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società «De Vizia Transfer» di Piedimonte S. Germano (Frosinone), è prolungata al 22 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Meccano Oleodinamica Marcovaldi di Roma, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° giugno 1981 al 1° dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Meccano Oleodinamica Marcovaldi di Roma, è prolungata al 1° marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Meccano Oleodinamica Marcovaldi di Roma, è prolungata al 30 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Palisud S.r.l. di Taranto, è prolungata al 27 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Palisud S.r.l. di Taranto, è prolungata al 27 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Palisud S.r.l. di Taranto, è prolungata al 27 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Palisud S.r.l. di Taranto, è prolungata al 26 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 novembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta F.A.C.I.S. Metallurgica S.n.c., con sede in Arona (Novara), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'8 giugno 1981 al 6 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 novembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Calzaturificio Tomaificio Valle di Montecassiano (Macerata), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 maggio 1981 al 15 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Calzaturificio Tomaificio Valle di Montecassiano (Macerata), è prolungata al 14 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Calzaturificio Tomaificio Valle di Montecassiano (Macerata), è prolungata al 15 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G. & L. F.lli Cora, con sede in Torino e stabilimento a Costigliole d'Asti (Asti), è prolungata al 31 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lamp, con sede in Pavia e stabilimenti in S. Giulietta e Cigognola (Pavia), è prolungata al 2 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzata a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pastificio Olimpia Afeltra, con sede in Gragnano (Napoli), è prolungata al 1° marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Maglificio Mirsa di Galliate (Novara), è prolungata al 13 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Emerson Electronics, in liquidazione, con sede in Firenze, stabilimenti in Firenze e Siena, uffici e magazzini in Firenze e Calenzano (Firenze), è prolungata al 20 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 novembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ampatoys, con sede e statuto in S. Donà di Piave (Venezia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 gennaio 1982 al 4 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto 18 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di Acerra (Napoli) per il completamento di parte dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, è prolungata di tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.P. Imballaggi Plastici di Cagliari è prolungata al 27 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tomaificio Italo Mantini, con sede e stabilimento in S. Costanzo (Pesaro), è prolungata al 26 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.M.I.A., Società Meridionale Industrie Alimentari, di Pagani (Salerno), è prolungata al 3 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Icrot, Lavorazioni Sussidiarie Finsider, unità di Napoli, è prolungata al 6 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

(1008)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Iscrizione dell'« Associazione produttori Agricola-sud » società cooperativa a r.l., in Rosarno, nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli.

Con decreto ministeriale 20 gennaio 1983 è stata accertata la sussistenza nell'associazione denominata « Associazione produttori Agricola-sud » società cooperativa a r.l., in Rosarno (Reggio Calabria), dei requisiti previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622 e dal relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165. La predetta associazione è iscritta al n. 111 dell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di cui all'art. 5 della legge citata e ad essa è riconosciuta a norma del combinato disposto dagli articoli 7 e 12 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, la personalità giuridica di diritto privato.

(971)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 29

Corso dei cambi del 10 febbraio 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1389,550	1389,550	1380,70	1389,550	—	1389,45	1389,450	1389,550	1389,550	1389,55
Dollaro canadese	1134,600	1134,600	1135 —	1134,600	—	1134,20	1133,900	1134,600	1134,600	1134,60
Marco germanico .	576,300	576,300	575,77	576,300	—	576,20	576,120	576,300	576,300	576,30
Fiorino olandese	521,100	521,100	521,75	521,100	—	521,15	521,240	521,100	521,100	521,10
Franco belga .	29,229	29,229	29,29	29,229	—	29,20	29,210	29,229	29,229	29,23
Franco francese	203,060	203,060	203,05	203,060	—	203,05	203 —	203,060	203,060	203,05
Lira sterlina .	2133,500	2133,500	2145 —	2133,500	—	2133,40	2133,500	2133,500	2133,500	2133,50
Lira irlandese	1912,300	1912,300	1913 —	1912,300	—	—	1913 —	1912,300	1912,300	—
Corona danese	163,200	163,200	163,50	163,200	—	163,20	163,300	163,200	163,200	163,20
Corona norvegese .	196,430	196,430	196,70	196,430	—	196,50	196,550	196,430	196,430	196,45
Corona svedese .	187,950	187,950	188,35	187,950	—	187,90	187,800	187,950	187,950	187,95
Franco svizzero .	688,270	688,270	688,70	688,270	—	688,20	688,100	688,270	688,270	688,25
Scellino austriaco .	82 —	82 —	81,98	82 —	—	81,95	81,940	82 —	82 —	82 —
Escudo portoghese	15,200	15,200	15,15	15,200	—	15,10	15 —	15,200	15,200	15,15
Peseta spagnola .	10,785	10,785	10,80	10,785	—	10,80	10,787	10,785	10,785	10,78
Yen giapponese .	5,898	5,898	5,89	5,898	—	5,90	5,900	5,898	5,898	5,88
E.C.U.	1318,430	1318,430	—	1318,430	—	—	1318,430	1318,430	1318,430	—

Media dei titoli del 10 febbraio 1983

Titolo	Media
Rendita 5% 1935 .	40,825
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1968-83 .	94,875
» 5,50% » » 1969-84 .	89,125
» 6% » » 1970-85 .	86,300
» 6% » » 1971-86 .	79,700
» 6% » » 1972-87 .	72,875
» 9% » » 1975-90 .	75,350
» 9% » » 1976-91 .	72,225
» 10% » » 1977-92 .	74,275
» 12% (Beni Esteri 1980) .	72,750
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	71,125
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% .	89,400
» » » 1-8-1982/84 14% .	99,95
» » » Ind. 1-10-1980/83 .	100,150
» » » » 1- 9-1981/83 .	100 —
» » » » 1-10-1981/83 .	100 —
» » » » 1-11-1981/83 .	99,400
» » » » 1-12-1981/83 .	99,725
» » » » 1- 3-1981/84 .	98,925
» » » » 1- 4-1981/84 .	98,925

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1981/84	97,625
» » » » 1- 1-1982/84 .	99,275
» » » » 1- 3-1982/84 .	98,700
» » » » 1- 5-1982/84 .	97,975
» » » » 1- 6-1982/84 .	97,625
» » » » 1- 7-1982/84 .	97,300
» » » » 1- 1-1982/86 .	97,725
» » » » 1- 3-1982/86 .	98 —
» » » » 1- 5-1982/86 .	97,950
» » » » 1- 6-1982/86 .	97,300
» » » » 1- 7-1982/86 .	97,250
Buoni Tesoro Pol. 18% 1- 7-1983 .	100,150
» » » 12% 1-10-1983 .	96,050
» » » 12% 1- 1-1984 .	94,700
» » » 12% 1- 4-1984 .	93,425
» » » 18% 1- 4-1984 .	99,525
» » » 12% 1-10-1984 .	90,600
» » Nov. 12% 1-10-1987 .	82,350
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22-8-1982/89 14%	100,100

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 febbraio 1983

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	1389,500
Dollaro canadese .	1134,250
Marco germanico .	576,210
Fiorino olandese .	521,170
Franco belga .	29,219
Franco francese	203,030
Lira sterlina	2133,500
Lira irlandese	1912,650
Corona danese	163,250
Corona norvegese	196,490
Corona svedese	187,875
Franco svizzero	688,185
Scellino austriaco	81,970
Escudo portoghese	15,100
Peseta spagnola	10,786
Yen giapponese	5,899
E.C.U.	1318,430

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso, per esami, a ventidue posti di consigliere nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni, esteso all'amministrazione del tesoro con l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 12 agosto 1977, n. 910 e 7 agosto 1982, n. 731 con i quali è stato modificato ed integrato l'art. 111 dell'anzidetto regolamento per quanto concerne i titoli di studio necessari per l'ammissione al concorso nelle qualifiche iniziali della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, sul nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1982, n. 310, recante norme sulla corresponsione di miglioramenti economici al personale statale;

Visto il proprio decreto 22 novembre 1973, n. 207, con il quale sono stati stabiliti, in applicazione dell'art. 3 del surrichiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970, i programmi degli esami di concorso, per l'ammissione alle qualifiche iniziali delle carriere del personale dei ruoli della Ragioneria generale dello Stato;

Visto il decreto interministeriale n. 10257 del 2 aprile 1971 con il quale sono state stabilite le nuove piante organiche e le qualifiche relative ai ruoli della Ragioneria generale dello Stato con effetto dal 1° luglio 1970;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1975, n. 300, concernente, tra l'altro, le nuove dotazioni organiche della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432, concernente la conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283;

Considerato che per effetto dell'art. 28-*ter* della surrichiamata legge di conversione, le amministrazioni dello Stato sono autorizzate a bandire pubblici concorsi per l'assunzione di personale nelle qualifiche iniziali dei diversi ruoli e carriere degli impiegati e operai previsti dall'ordinamento preesistente alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312;

Considerato, altresì, che in base alla norma medesima, ai concorsi da espletare si applicano le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312;

Tenuto conto delle riduzioni di organico di cui alla legge n. 336 del 1970 e degli accantonamenti e della riserva di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, nonché della riserva di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 472 del 1972;

Dato atto che nell'emanazione del presente decreto si è tenuto conto, altresì, delle disposizioni contenute nella legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina delle assunzioni obbligatorie e dell'art. 26-*quinquies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33, relativa alla conversione in legge del decreto-legge 11 dicembre 1979, n. 629;

Ritenuto che occorre riservare, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, alcuni posti ai candidati che siano in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'art. 4 del medesimo decreto presidenziale e che chiedono di essere destinati alla Ragioneria regionale dello Stato di Trento;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 febbraio 1982, con il quale, in applicazione dell'art. 27 della legge n. 249 del 1968, la Ragioneria generale dello Stato è stata autorizzata a bandire, per l'anno 1982, un concorso, per esami, a ventotto posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato;

Considerato che dei ventotto posti messi a concorso con decreto ministeriale 10 giugno 1982 soltanto sei sono risultati coperti;

Considerato che i tre posti riservati ai candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, non sono stati attribuiti;

Ravvisata la necessità, in relazione alle attuali esigenze di servizio, di rimettere a concorso i posti risultati non coperti con il suddetto procedimento concorsuale;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti messi a concorso

E' indetto un concorso, per esami, a ventidue posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato (ispettorati generali, ragionerie centrali presso l'amministrazione dello Stato e ragionerie regionali dello Stato).

Tre dei suddetti posti sono riservati ai candidati che siano in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e che chiedano di essere destinati alla Ragioneria regionale dello Stato di Trento.

I posti di cui alla riserva suddetta, se non coperti, non possono essere assegnati agli altri candidati dichiarati idonei.

Un sesto dei posti, come sopra indicati, è riservato, ai sensi dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, agli impiegati appartenenti ai ruoli della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato e delle Ragionerie provinciali dello Stato con la qualifica di:

a) segretario capo;

b) segretario principale o ragioniere principale con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica o, a prescindere da tale anzianità, se in possesso di uno dei diplomi di laurea previsti dal successivo art. 2.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

B) Età non inferiore agli anni diciotto e non superiore ai trentacinque, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile dei ruoli organici in servizio presso le amministrazioni dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Buona condotta morale e civile.

D) Idoneità fisica all'impiego.

E) Laurea in economia e commercio conseguita presso una università degli studi della Repubblica, o equipollente.

Sono ammessi a partecipare al concorso anche i candidati muniti di uno dei seguenti titoli di studio purché forniti anche del diploma di ragioniere e perito commerciale:

laurea in giurisprudenza;
laurea in matematica;
laurea in scienze politiche;
laurea in scienze statistiche ed attuariali, o in scienze statistiche ed economiche ovvero in scienze statistiche e demografiche.

Per i candidati che chiedano di concorrere ai posti riservati alla Ragioneria regionale dello Stato di Trento, è richiesto, in aggiunta agli altri requisiti, il possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, corrispondente alla carriera per la quale i medesimi concorrono.

F) Posizione regolare nei confronti degli obblighi militari.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che:

siano esclusi dall'elettorato attivo politico;
siano destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
siano stati dichiarati decaduti da un'altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con motivato provvedimento.

Art. 3.

Presentazione domanda - Termini e modalità

La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Via XX Settembre n. 97 - 00187 Roma, è redatta secondo lo schema allegato al presente bando, sulla prescritta carta da bollo, dovrà pervenire alla predetta Ragioneria generale dello Stato, oppure alle ragionerie centrali presso le amministrazioni dello Stato ovvero alle Ragionerie regionali o provinciali dello Stato entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dai competenti uffici.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione al concorso spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al primo comma del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, agli uffici indicati nel predetto primo comma del presente articolo, dopo scaduto il termine stabilito dal comma medesimo.

Non si terrà conto altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni di cui al presente decreto, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema esemplificativo (allegato *A*).

Il termine per la presentazione delle domande, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare:

1) le proprie generalità (le donne coniugate devono indicare nell'ordine il cognome da nubile, il cognome da coniugata ed il nome);

2) la data ed il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il 35° anno di età, il titolo che consente di prescindere da tale limite o che ne legittima l'elevazione;

3) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico, precisando, in caso affermativo, gli estremi del provvedimento di condanna o di applicazione dell'amnistia o del perdono e il titolo del reato;

6) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'università che lo ha rilasciato e dell'anno accademico in cui è stato conseguito. I candidati per i quali è richiesto il possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale, dovranno, altresì, specificare gli estremi del conseguimento del predetto diploma. I candidati che concorrono per i posti riservati per la Ragioneria regionale dello Stato di Trento dovranno, altresì, indicare gli estremi dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;

7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;

9) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione. Tale indicazione non è richiesta per i candidati che concorrono per i posti riservati alla Ragioneria regionale dello Stato di Trento;

10) l'indirizzo, compreso il numero di codice di avviamento postale e l'eventuale numero telefonico, presso il quale si desidera siano indirizzate le comunicazioni relative al concorso, e l'impegno di far conoscere le successive variazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio, apposto nei modi previsti dalla suindicata legge n. 15 del 1968; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento con l'osservanza delle disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 5.

Programma e diario delle prove scritte

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed un colloquio.

Tali esami saranno diretti ad accertare il possesso di una adeguata cultura economica, giuridica e tecnico-contabile di base e a valutare la maturità di pensiero e la capacità di giudizio del candidato.

La prima prova scritta verterà sulle seguenti materie:

economia politica e scienza delle finanze;
diritto privato ed amministrativo.

La seconda prova scritta verterà sulle seguenti materie:

ragioneria generale ed applicata;
contabilità di Stato.

Il colloquio verterà sulle materie oggetto delle prove scritte, nonché sul diritto costituzionale, sulla politica economica e finanziaria, sulla statistica metodologica ed economica e sull'ordinamento e le attribuzioni della Ragioneria generale dello Stato con particolare riguardo ai suoi organi centrali e regionali.

Le prove scritte del concorso avranno luogo in Roma presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, con inizio alle ore 8,00 nei giorni 19 e 20 maggio 1983.

I candidati ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti, dovranno presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede, nei giorni e all'ora indicata.

Il colloquio avrà luogo in Roma.

Art. 6.

Ammissione al colloquio

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno venti giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere la prova stessa. Ai medesimi sarà contemporaneamente comunicato il voto riportato nelle singole prove scritte.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto al colloquio.

Art. 7.

Documenti di riconoscimento

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, con esclusione di altri:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) tessera di riconoscimento rilasciata dalle amministrazioni dello Stato ai propri dipendenti e familiari degli stessi.

Art. 8.

Titoli di precedenza e preferenza

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di precedenza o preferenza nella nomina, debbono far pervenire al la Ragioneria generale dello Stato, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i documenti, redatti nelle prescritte forme, comprovanti il possesso di tali titoli ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Non saranno presi in considerazione i documenti che perverranno alla stessa Ragioneria generale dello Stato oltre il predetto termine.

Art. 9.

Formazione e approvazione della graduatoria di merito

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui all'art. 6.

A parità di merito saranno applicate le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, nel limite dei posti conferibili ai sensi dell'art. 1 del presente bando, ferme restando le riserve previste dalle norme vigenti.

Art. 10.

Reclami avverso la graduatoria

Per lo svolgimento delle prove d'esame, per gli adempimenti ad essi inerenti, per l'approvazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei, per la relativa pubblicazione e per il termine connesso alle eventuali impugnative, saranno osservate le disposizioni del testo unico n. 3 del 1957 e dei decreti del Presidente della Repubblica n. 686 del 1957 e n. 1077 del 1970.

Gli eventuali reclami, relativi alla precedenza in graduatoria dovranno essere proposti al Ministro del tesoro, non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica dell'avviso concernente la pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei nel Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato.

Art. 11.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I concorrenti dichiarati vincitori debbono far pervenire al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti su carta bollata:

a) diploma originale, o copia autenticata, del titolo di studio posseduto indicato nell'art. 2 del bando. In caso di smarrimento o di distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato, è consentito di presentare, in luogo di esso, un certificato di data recente contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i trentacinque anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età od alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana (tale certificato dovrà altresì attestare che il candidato era in possesso della cittadinanza italiana anche alla data di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso);

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso (pure tale certificato dovrà attestare che il candidato era in possesso del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso);

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento, aggiornato a data recente, relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre. Nelle regioni ove sia stato soppresso l'ufficio del medico provinciale e dell'ufficiale sanitario, tale certificato potrà essere rilasciato anche dalle competenti unità sanitarie locali. Qualora il candidato sia affetto da imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio. Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi il certificato medico deve contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira. Il certificato medico deve contenere, inoltre, anche per i non invalidi, l'attestazione che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dello art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

h) attestato di conoscenza della lingua italiana e della lingua tedesca previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in originale o copia autenticata. Tale documento è richiesto soltanto per i candidati che abbiano concorso per i posti riservati per la Ragioneria regionale dello Stato di Trento.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo od operai presso amministrazioni dello Stato e il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, sono tenuti a presentare, nei termini di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonché una copia integrale dello stato matricolare civile o militare in competente bollo. Per quanto concerne gli impiegati civili dello Stato il documento stesso dovrà contenere l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio, nei casi in cui tale indicazione risulta tuttora vigente.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva debbono presentare, nel ripetuto termine di cui al primo comma, soltanto i seguenti documenti su carta bollata:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo di appartenenza, dal quale risulti che sono in possesso dei requisiti della buona condotta e dell'idoneità fisica all'impiego e che è stato eseguito, nei loro confronti, l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Art. 12.

Modalità di presentazione dei documenti

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*) del precedente articolo debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella di riferimento all'invito a produrli e così pure la copia dello stato matricolare dei dipendenti statali e il certificato di cui al numero 4 dell'ultimo comma del precitato art. 11.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, tranne quelle previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri ed Enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare.

In tal caso essi dovranno indicare per tali documenti la autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 13.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti, saranno nominati consiglieri in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato e saranno tenuti a prestare un periodo di prova di sei mesi, prorogabili di altri sei mesi in caso di giudizio sfavorevole, con l'obbligo di frequentare eventuali corsi di formazione.

I medesimi saranno, altresì, inquadrati nella settima qualifica funzionale, ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, e con il corrispondente trattamento economico.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 dicembre 1982

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *gennaio* 1983
Registro n. 6 *Tesoro, foglio n.* 47

ALLEGATO *A*

Schema di domanda
(in bollo da L. 3000)

Al Ministero del Tesoro - Ragioneria Generale dello Stato - Via XX Settembre n. 97 - 00187 ROMA

Il sottoscritto (1) . . nato a . (provincia di . .) il . . e residente dal (2) . . in . . (provincia di) via . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a ventidue posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato (3).

Fa presente (4) di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perché .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (5)

3) non ha riportato condanne penali né ha procedimenti penali in corso (6);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . conseguito in data . . presso . di (7) .

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . .,

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (8) .,

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nè è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione (9).

Data, .

Firma (10) .

Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni .

. .

Il numero di codice di avviamento postale è il seguente.

Eventuale numero telefonico . . . . . .

(1) Cognome e nome (le donne coniugate devono indicare nell'ordine il cognome proprio, il cognome del marito ed il nome).

(2) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza; se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(3) I candidati che intendano concorrere per i posti riservati alla Ragioneria regionale dello Stato di Trento dovranno espressamente dichiararlo;

(4) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(5) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(6) In caso contrario indicare la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso. Tale indicazione deve essere riportata anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale.

(7) I candidati per i quali è richiesto il possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale, dovranno, altresì, specificare gli estremi del conseguimento del predetto diploma.

I candidati che intendano concorrere per i posti riservati alla Ragioneria regionale dello Stato di Trento dovranno specificare gli estremi del conseguimento dell'attestato di bilinguismo di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

(8) Si o no. Nel caso affermativo precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(9) Tale indicazione non è richiesta per i candidati che concorrono per i posti riservati alla Ragioneria regionale dello Stato di Trento.

(10) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio, apposto nei modi previsti dalla precitata legge n. 15 del 1968.

(998)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Elevazione, da tre a sette, del numero dei posti e riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso nella sesta qualifica funzionale nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto da destinare presso gli uffici centrali e periferici.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 4 marzo 1982, n. 65;

Visto il decreto ministeriale n. 10955 del 4 settembre 1982, registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 1982, registro n. 33 ANAS, foglio n. 160, con il quale è stato bandito un concorso, per esami, a tre posti nella sesta qualifica funzionale (ex segretario) in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 353 del 24 dicembre 1982);

Visto il decreto ministeriale n. 12942 del 22 ottobre 1982, registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 1982, registro n. 33 ANAS, foglio n. 187, con il quale è stato bandito un concorso, per esami, ad un posto nella sesta qualifica funzionale (ex segretario) in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto da destinare al compartimento della viabilità per la Valle d'Aosta;

Considerato che nel ruolo della ex carriera di concetto amministrativa risultano allo stato vacanti complessivamente sedici posti;

che in applicazione dell'art. 26-*quinquies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33, nel ruolo dei segretari sono stati accantonati otto posti da destinare ai giovani idonei iscritti nelle graduatorie previste dall'art. 26-*quater* della citata legge n. 33/1980;

Visto l'art. 10 della citata legge 4 marzo 1982, n. 65, che autorizza l'ANAS, in deroga al disposto dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, a bandire concorsi per il reclutamento di personale impiegatizio e salariato nei limiti delle disponibilità di organico esistenti alla data di indicazione dei singoli concorsi;

Considerato che, oltre ai quattro posti complessivi già banditi con i citati concorsi, risultano tuttora vacanti quattro posti nella sesta qualifica funzionale (ex segretari);

che le relative prove scritte non sono state ancora effettuate;

che, attesa la carenza di personale, nonché per motivi di urgenza e di spesa, appare opportuno incrementare i posti messi a concorso di quattro unità relativamente al concorso bandito con decreto ministeriale n. 10955 del 4 settembre 1982 riservando i quattro posti in aumento ai compartimenti della viabilità di Torino, Milano e Firenze ed alla Direzione generale;

che si ritiene di disporre la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a tre posti nella sesta qualifica funzionale (ex segretario) in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'Azienda già fissati con l'anzidetto decreto ministeriale n. 10955 del 4 settembre 1982;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi in premessa rappresentati, i posti del concorso per esami nella sesta qualifica funzionale (ex segretario) in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'Azienda, bandito con decreto ministeriale n. 10955 del 4 settembre 1982, sono aumentati da tre a sette.

Art. 2.

I vincitori saranno destinati a prestare servizio, oltre che nei compartimenti previsti nel bando di concorso citato nelle premesse, anche nei compartimenti della viabilità di Milano, Torino e Firenze e presso la Direzione generale, secondo i criteri stabiliti nell'art. 17 del bando stesso.

Art. 3.

I termini per la presentazione di nuove domande, da redigersi con le modalità di cui all'art. 3 del decreto ministeriale n. 10955 del 4 settembre 1982, già fissati con il menzionato art. 3, sono pertanto riaperti fino al trentesimo giorno a far luogo dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Restano valide le domande già presentate nei termini prescritti dall'art. 3 del decreto ministeriale n. 10955 del 4 settembre 1982. Agli interessati verrà individualmente data tempestiva comunicazione al rinvio delle prove scritte nonché di quanto stabilito con il successivo art. 5.

Art. 5.

A parziale modifica di quanto stabilito nell'art. 8 del decreto ministeriale n. 10955 del 4 settembre 1982, le prove scritte del concorso in argomento avranno luogo nei giorni 18 e 19 aprile 1983, con inizio alle ore 8, presso il palazzo degli esami, sito in via Girolamo Induno n. 4, Roma.

Art. 6.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1983

Il Ministro: NICOLAZZI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1983
Registro n. 3 ANAS, foglio n. 167

(1060)

Elevazione, da due a tre, del numero dei posti e riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso nella sesta qualifica funzionale nel ruolo del personale contabile della carriera di concetto da destinare presso gli uffici centrali e periferici.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 4 marzo 1982, n. 65;

Visto il decreto ministeriale n. 10956 del 4 settembre 1982, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1982, registro 33 ANAS, foglio 121, con il quale è stato bandito un concorso per esami a due posti nella sesta qualifica funzionale (ex ragioniere) in prova nel ruolo del personale contabile della carriera di concetto (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 353 del 24 dicembre 1982);

Considerato che nel ruolo della ex carriera di concetto contabile risultano allo stato vacanti complessivamente sei posti;

Che in applicazione dell'art. 26-*quinquies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33, nel ruolo dei ragionieri sono stati accantonati tre posti da destinare ai giovani idonei iscritti nelle graduatorie previste dall'art. 26-*quater* della citata legge n. 33/80;

Visto l'art. 10 della legge 4 marzo 1982, n. 65, che autorizza l'ANAS in deroga al disposto dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, a bandire concorsi per il reclutamento di personale impiegatizio e salariato nei limiti delle disponibilità di organico esistenti alla data di indizione dei singoli concorsi;

Considerato che oltre ai due posti relativi al concorso bandito, risulta tuttora un posto vacante nella citata sesta qualifica funzionale (ex ragioniere);

che le relative prove scritte non sono ancora state effettuate;

che, attesa la carenza di personale, nonché per motivi di urgenza e di spesa, appare opportuno incrementare di una unità i posti di cui al concorso bandito con decreto ministeriale n. 10956 del 4 settembre 1982, riservandolo alla Direzione generale;

che si ritiene di disporre la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso già fissati con l'anzidetto decreto ministeriale n. 10956 del 4 settembre 1982;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi in premessa rappresentati, i posti del concorso per esami nella sesta qualifica funzionale (ex ragioniere) in prova nel ruolo del personale contabile della carriera di concetto dell'Azienda, bandito con decreto ministeriale n. 10956 del 4 settembre 1982, sono aumentati da due a tre.

Art. 2.

I vincitori saranno destinati a prestare servizio, oltre che nei compartimenti previsti nel bando di concorso citato nelle premesse, anche presso la Direzione generale, secondo i criteri stabiliti nell'art. 17 del bando stesso.

Art. 3.

I termini per la presentazione di nuove domande, da redigersi con le modalità di cui all'art. 3 del decreto ministeriale n. 10956 del 4 settembre 1982, già fissati con il menzionato art. 3, sono pertanto riaperti fino al trentesimo giorno a far luogo dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Restano valide le domande già presentate nei termini prescritti dall'art. 3 del decreto ministeriale n. 10956 del 4 settembre 1982.

Art. 5.

Resta confermato quanto già stabilito nell'art. 8 del decreto ministeriale n. 10956 del 4 settembre 1982, in ordine alla data ed alla sede di svolgimento delle relative prove scritte.

Art. 6.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1983

Il Ministro: NICOLAZZI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *febbraio* 1983
Registro n. 3 *ANAS, foglio n.* 171

(1061)

Elevazione, da undici a diciotto, del numero dei posti e riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso nella sesta qualifica funzionale nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto da destinare presso gli uffici periferici.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Vista la legge 4 marzo 1982, n. 65;
Visto il decreto ministeriale n. 12936 del 22 ottobre 1982, registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 1982, registro n. 33 ANAS, foglio n. 185, con il quale è stato bandito un concorso per esami ad undici posti nella sesta qualifica funzionale (ex geometra) in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 353 del 24 dicembre 1982);
Visto il decreto ministeriale n. 12941 del 22 ottobre 1982, registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 1982, registro n. 33 ANAS, foglio n. 186, con il quale è stato bandito un concorso per esami ad un posto nella sesta qualifica funzionale (ex geometra) in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto da destinare al compartimento della viabilità per la Valle d'Aosta;
Considerato che nel ruolo della ex carriera di concetto tecnica (ex geometri) risultano allo stato vacanti complessivamente trentotto posti;
che in applicazione dell'art. 26-*quinquies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33, nel ruolo dei geometri sono stati accantonati diciannove posti da destinare ai giovani idonei iscritti nelle graduatorie previste dall'art. 26-*quater* della citata legge n. 33/80;
Visto l'art. 10 della legge 4 marzo 1982, n. 65, che autorizza l'ANAS, in deroga al disposto dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, a bandire concorsi per il reclutamento di personale impiegatizio e salariato nei limiti delle disponibilità di organico esistenti alla data di indizione dei singoli concorsi;
Considerato che, oltre ai dodici posti complessivi già banditi con i citati concorsi, risultano tuttora sette posti vacanti nella sesta qualifica funzionale (ex geometra);
che le relative prove scritte non sono ancora state effettuate;
che, attesa la carenza di personale, nonché per motivi di urgenza e di spesa, appare opportuno incrementare i posti messi a concorso di sette unità relativamente al concorso bandito con decreto ministeriale n. 12936 del 22 ottobre 1982, riservando i sette posti in aumento al compartimento della viabilità di Torino (due posti), Milano (due posti), Firenze (un posto), Bologna (un posto), Cagliari (un posto);
che, si ritiene di disporre la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad undici posti nella sesta qualifica funzionale (ex geometra) nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto da destinare presso gli uffici periferici dell'Azienda, già fissati con l'anzidetto decreto ministeriale n. 12936 del 22 ottobre 1982;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi in premessa rappresentati, i posti del concorso per esami nella sesta qualifica funzionale (ex geometra) in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto dell'Azienda, bandito con decreto ministeriale n. 12936 del 22 ottobre 1982, sono aumentati da undici a diciotto.

Art. 2.

I vincitori saranno destinati a prestare servizio, oltre che nei compartimenti previsti dal bando di concorso citato nelle premesse, anche nei compartimenti della viabilità di Torino (due posti), Milano (due posti), Firenze (un posto), Bologna (un posto) e Cagliari (un posto), secondo i criteri stabiliti nell'art. 17 del bando stesso.

Art. 3.

I termini per la presentazione di nuove domande, da redigersi con le modalità di cui all'art. 3 del decreto ministeriale n. 12936 del 22 ottobre 1982, già fissati con il menzionato art. 3, sono pertanto riaperti fino al trentesimo giorno a far luogo dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Restano valide le domande già presentate nei termini prescritti dall'art. 3 del decreto ministeriale n. 12936 del 22 ottobre 1982.

Art. 5.

Resta confermato quanto già stabilito nell'art. 8 del decreto ministeriale n. 12936 del 22 ottobre 1982 in ordine alla data ed alla sede di svolgimento delle relative prove scritte.

Art. 6.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1983

Il Ministro: NICOLAZZI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *febbraio* 1983
Registro n. 3 *ANAS, foglio n.* 170

(1062)

Elevazione, da diciotto a trentasette, del numero dei posti e riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso nella quarta qualifica funzionale nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva da destinare presso gli uffici centrali e periferici.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Vista la legge 4 marzo 1982, n. 65;
Visto il decreto ministeriale n. 12938 del 22 ottobre 1982, registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 1982, registro 33 ANAS, foglio 181, con il quale è stato bandito un concorso per esami a diciotto posti nella quarta qualifica funzionale (ex coadiutore) in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 353 del 24 dicembre 1982);
Visto il decreto ministeriale n. 12943 del 22 ottobre 1982, registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 1982, registro n. 33 ANAS, foglio n. 182, con il quale è stato bandito un concorso, per esami, ad un posto nella quarta qualifica funzionale (ex coadiutore) in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva da destinare al compartimento della viabilità per la Valle d'Aosta;
Considerato che nel ruolo della ex carriera esecutiva amministrativa risultano allo stato vacanti complessivamente settantasei posti;
che in applicazione dell'art. 26-*quinquies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33, nel ruolo dei coadiutori sono stati accantonati trentotto posti da destinare ai giovani idonei iscritti nelle graduatorie previste dall'art. 26-*quater* della citata legge n. 33/80;
Visto l'art. 10 della legge 4 marzo 1982, n. 65, che autorizza l'ANAS, in deroga al disposto dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, a bandire concorsi per il reclutamento di personale impiegatizio e salariato nei limiti delle disponibilità di organico esistenti alla data di indizione dei singoli concorsi;
Considerato che, oltre ai diciannove posti complessivi, già banditi con i citati concorsi, risultano tuttora diciannove posti vacanti nella quarta qualifica funzionale (ex coadiutori);
che la relativa prova scritta non è stata ancora effettuata;

che, attesa la carenza di personale, nonché per motivi di urgenza e di spesa, appare opportuno incrementare i posti messi a concorso di diciannove unità relativamente al concorso bandito con decreto ministeriale n. 12938 del 22 ottobre 1982, riservando i diciannove posti in aumento ai compartimenti della viabilità di Milano (tre posti), Torino (due posti), Trieste (un posto), Venezia (un posto), Roma (tre posti), L'Aquila (due posti), Perugia (un posto), Firenze (un posto), Bologna (due posti), Direzione generale (tre posti);

che, si ritiene di disporre la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a diciotto posti nella quarta qualifica funzionale (ex coadiutore) in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'Azienda, già fissato con l'anzidetto decreto ministeriale n. 12938 del 22 ottobre 1982;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi in premessa rappresentati, i posti del concorso per esami nella quarta qualifica funzionale (ex coadiutore) in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'Azienda, bandito con decreto ministeriale n. 12938 del 22 ottobre 1982, sono aumentati da diciotto a trentasette.

Art. 2.

I vincitori saranno destinati a prestare servizio oltre che nei compartimenti previsti dal bando di concorso citato nelle premesse, anche presso i compartimenti della Viabilità di Milano (tre posti), Torino (due posti), Trieste (un posto), Venezia (un posto), Roma (tre posti), L'Aquila (due posti), Perugia (un posto), Bologna (due posti), Direzione generale (tre posti), secondo i criteri stabiliti nell'art. 17 del bando stesso.

Art. 3.

I termini per la presentazione di nuove domande — da redigersi con le modalità di cui all'art. 3 del decreto ministeriale n. 12938 del 22 ottobre 1982 — già fissati con il menzionato art. 3, sono pertanto riaperti fino al trentesimo giorno a far luogo dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Restano valide le domande già presentate nei termini prescritti dall'art. 3 del decreto ministeriale n. 12938 del 22 ottobre 1982.

Art. 5.

Resta confermato quanto già stabilito nell'art. 8 del decreto ministeriale n. 12938 del 22 ottobre 1982 in ordine alla data ed alla sede di svolgimento della prova scritta.

Art. 6.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1983

Il Ministro: NICOLAZZI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *febbraio* 1983
Registro n. 3 *ANAS, foglio n.* 169

(1063)

Elevazione, da sette a dodici, del numero dei posti e riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso nella quarta qualifica funzionale nel ruolo del personale tecnico della carriera esecutiva da destinare presso gli uffici periferici.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 4 marzo 1982, n. 65;

Visto il decreto ministeriale n. 12937 del 22 ottobre 1982, registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 1982, registro n. 33 ANAS, foglio n. 183, con il quale è stato bandito un concorso per esami a sette posti nella quarta qualifica funzionale (ex assistente) in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 353);

Considerato che nel ruolo della ex carriera esecutiva tecnica risultano allo stato vacanti complessivamente trenta posti;

che in applicazione dell'art. 26-*quinquies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33, nel ruolo degli assistenti sono stati accantonati quindici posti da destinare ai giovani idonei iscritti nelle graduatorie previste dall'art. 26-*quater* della citata legge n. 33/80;

che, dei restanti quindici posti, tre debbono essere riservati — in relazione alle vacanze esistenti — alle categorie protette ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482;

che, oltre ai sette posti relativi al concorso già bandito, e a quanto prescritto dalla citata legge n. 482/68 risultano tuttora cinque posti vacanti nella citata quarta qualifica funzionale (ex assistente);

Visto l'art. 10 della legge 4 marzo 1982, n. 65, che autorizza l'ANAS, in deroga al disposto dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, a bandire concorsi per il reclutamento di personale impiegatizio e salariato nei limiti delle disponibilità di organico esistenti alla data di indizione dei singoli concorsi;

Considerato che la relativa prova scritta non è stata ancora effettuata;

che, attesa la carenza di personale, nonchè per motivi di urgenza e di spesa, appare opportuno incrementare di cinque unità i posti di cui al concorso bandito con decreto ministeriale n. 12937 del 22 ottobre 1982, riservando i cinque posti in aumento ai compartimenti della viabilità di Milano, Bologna, Ancona, Genova e Perugia;

che, si ritiene di disporre la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso già fissato con l'anzidetto decreto ministeriale n. 12937 del 22 ottobre 1982;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi in premessa rappresentati, i posti del concorso per esami nella quarta qualifica funzionale (ex assistente) in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera esecutiva dell'Azienda, bandito con decreto ministeriale n. 12937 del 22 ottobre 1982, sono aumentati da sette a dodici.

Art. 2.

I vincitori saranno destinati a prestare servizio, oltre che nei Compartimenti previsti nel bando di concorso citato nelle premesse, anche nei compartimenti della viabilità di Milano, Bologna, Ancona, Genova e Perugia secondo i criteri stabiliti nell'art. 17 del bando stesso.

Art. 3.

I termini per la presentazione di nuove domande — da redigersi con le modalità di cui all'art. 3 del decreto ministeriale n. 12937 del 22 ottobre 1982 — già fissati con il menzionato art. 3 sono pertanto riaperti fino al trentesimo giorno a far luogo dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Restano valide le domande già presentate nei termini prescritti dall'art. 3 del decreto ministeriale n. 12937 del 22 ottobre 1982.

Art. 5.

Resta confermato quanto già stabilito nell'art. 8 del decreto ministeriale n. 12937 del 22 ottobre 1982 in ordine alla data ed alla sede di svolgimento della prova scritta.

Art. 6.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1983

Il Ministro: NICOLAZZI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *febbraio* 1983
Registro n. 3 *ANAS, foglio n.* 168

(1064)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Integrazione dell'elenco dei primari di neuropsichiatria infantile idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;
Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;
Vista la domanda del dott. Giardini Marco Tullio nato a Pradamano il 12 agosto 1942, che ha documentato il diritto alla inclusione nell'elenco dei primari di neuropsichiatria infantile idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Giardini Marco Tullio, nato a Pradamano il 12 agosto 1942, può partecipare direttamente a concorsi di assunzione presso un ente ospedaliero a posti di primario di neuropsichiatria infantile a prescindere dal possesso dell'idoneità nazionale in quanto in servizio di ruolo e, per la durata di detto servizio, presso un ente ospedaliero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1983

Il Ministro: ALTISSIMO

(896)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Integrazione della tabella delle sedi di esami di Stato di abilitazione all'esercizio professionale per l'anno 1983

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta l'ordinanza ministeriale 14 ottobre 1982 con la quale sono state indette le sessioni di esami di Stato di abilitazione professionale per l'anno 1983;
Veduta la legge 14 agosto 1982, n. 590, concernente l'istituzione di nuove università;
Veduta l'ordinanza ministeriale 10 novembre 1982 con la quale sono state apportate alcune rettifiche alla suddetta ordinanza in conformità a quanto previsto dalla citata legge n. 590;
Considerata l'opportunità di procedere al reinserimento della Università di Urbino quale sede di esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista;

Ordina:

Articolo unico

La tabella delle sedi di esami di Stato che si svolgeranno nell'anno 1983 allegata alla ordinanza 14 ottobre 1982 e aggiornata con ordinanza 10 novembre 1982 è ulteriormente integrata con il reinserimento di Urbino quale sede di esami di Stato per dottore commercialista.

Roma, addì 30 dicembre 1982

Il Ministro: FALCUCCI

(1015)

Avviso di rettifica al concorso pubblico, per esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l'Università di Padova (concorso pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 27 del 28 gennaio 1983).

Nell'avviso di bando di concorso citato in epigrafe deve essere apportata la seguente rettifica:

Facoltà di ingegneria:

dottorato di ricerca in «ingegneria elettronica», dove è scritto «*elettronica*», leggasi «*elettrotecnica*».

(1044)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 43 del 14 febbraio 1983, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Regione Lombardia - Unità sanitaria locale n. 60, in Vimercate: Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente sanitaria visitatrice.

Unità sanitaria locale n. 61, in Savigliano: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di vigilatrice d'infanzia-capo sala e a cinque posti di capo sala.

Associazione dei comuni Virgiliani - Unità socio sanitaria locale n. 47, in Mantova: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di direttore del reparto chimico del laboratorio di igiene e prevenzione.

Ente ospedaliero «Regina Margherita e ospedale civile», in Vittoria: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di operaio ad alta specializzazione-autista.

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100830450)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Librerie concessionarie di:

BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;

— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 81.000
	semestrale	L. 45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 113.000
	semestrale	L. 62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 108.000
	semestrale	L. 60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 186.000
	semestrale	L. 104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L. 37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L. 20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 73.000
Abbonamento semestrale	L. 40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.